II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1970

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nel settore del commercio all'ingrosso del carbone e le attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112 CITI)

(70/522/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV, lettera D,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V, lettera C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non prevede disposizioni sulla liberalizzazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e che la liberalizzazione delle attività di cui alla presente direttiva è quindi soggetta, senza eccezione, alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

considerando che le attività attinenti al commercio all'ingrosso e le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato formano già oggetto di due direttive del Consiglio del 25 febbraio 1964 (5) ; che il settore del carbone è escluso dal campo d'applicazione di queste direttive ; che la presente direttiva ha lo scopo di liberalizzare le attività commerciali in questo settore ;

considerando che la presente direttiva ha, d'altronde, ripercussioni sulle attività di vendita dei produttori, giacché l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19 CITI) (6), limita il diritto del produttore che si stabilisce in quanto tale in un altro Stato membro e che vi vende i propri prodotti alla vendita in un solo esercizio situato nel paese di produzione, fino a che il commercio di tali prodotti non sarà stato liberalizzato in virtù di altre direttive ;

considerando che la presente direttiva liberalizza il commercio all'ingrosso del carbone ; che il commercio al minuto è già stato liberalizzato con la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (7) ; che pertanto la limitazione della vendita a un solo esercizio situato nel paese di produzione non si applica più a questi prodotti ; che il produttore che in base alla citata direttiva del Consiglio del 7 luglio 1964 si stabilisca in qualità di produttore in un altro Stato membro

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.
(3) GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 4.
(4) GU n. C 108 del 26. 8. 1970, pag. 20.
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pagg. 863/64 e 869/64.
(6) GU n. 117 del 23. 7. 1964, pag. 1871/64.
(7) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.

è ormai autorizzato, in base alla stessa direttiva, a vendere i propri prodotti in più esercizi situati in detto Stato membro ;

considerando che la presente direttiva deve anche avere per effetto che il produttore possa stabilirsi in altro Stato membro non come produttore ma per vendervi i propri prodotti all'ingrosso in uno o più esercizi ;

considerando che conviene sopprimere con la presente direttiva le restrizioni alla libera prestazione dei servizi per gli intermediari salariati dipendenti da una o più imprese industriali o commerciali ; che, in effetti, non è sempre agevole distinguere l'attività degli intermediari salariati da quella dei rappresentanti non salariati, dato che la distinzione giuridica fra le due attività non è eguale nei sei paesi; che trattasi di attività che presenta la stessa rilevanza economica di quella dei rappresentanti indipendenti e che sarebbe assai difficile e inutile scindere la liberalizzazione di tale forma assai particolare di prestazione di servizi in molteplici liberalizzazioni parziali concomitanti con la liberalizzazione delle attività esercitate dal datore di lavoro ;

considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di detta facoltà ;

considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato ;

considerando che sono state o saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative al trasferimento e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi sia dei soci, sia dei terzi ;

considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio all'ingrosso del carbone è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione ; che, pertanto, alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione ed il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate del commercio all'ingrosso del carbone (ex gruppo 6112 CITI) (1).

2. Ai sensi della presente direttiva esercita un'attività di commercio all'ingrosso del carbone ogni persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti carbone a nome e per conto proprio e lo rivenda ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o a trasformatori, o ad utilizzatori di professione o ad altri utilizzatori in grande.

Il carbone può essere rivenduto allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all'ingrosso.

L'attività di commercio all'ingrosso può essere svolta in forma di commercio interno, di esportazione, d'importazione o di transito.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività di vendita all'ingrosso delle imprese produttrici.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, inoltre, nel settore del commercio del carbone :

1. alle seguenti attività non salariate :

 a) attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali in nome e per conto di terzi ;

 b) attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare diret-

(1) « Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique » (Ufficio Statistico delle Nazioni Unite — Etudes statistiques, série M, nº 4, rév. 1, New York 1958).

tamente, prepara le operazioni commerciali o aiuta a concludere ;

c) attività professionali dell'intermediario che conclude in nome proprio operazioni commerciali per conto terzi ;

2. alle attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato al servizio di una o di più imprese commerciali o industriali. Quest'intermediario e le imprese che l'hanno alle loro dipendenze devono risiedere o essere stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del luogo in cui le prestazioni sono effettuate.

È compresa fra le attività di cui al punto 1 l'attività dell'intermediario che va di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei loro cittadini ;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo :

a) *in Belgio :*

— il possesso di una tessera professionale (« carte professionelle » : articolo 1 della « loi » del 19 febbraio 1965) ;

b) *in Francia :*

— il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (« carte d'identité d'étranger commerçant » : « décret-loi » del 12 novembre 1938, « décret » del 2 febbraio 1939, modificato con « décret » del 27 ottobre 1969, « loi » dell'8 ottobre 1940, « loi » del 10 aprile 1954, « décret » n. 59-852 del 9 luglio 1959) ;

— l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni di immobili ad uso commerciale (articolo 38 del « décret » del 30 settembre 1953) ;

c) *nel Lussemburgo :*

una durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri (articolo 21 della « loi » del 2 giugno 1962).

Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari abbiano il diritto d'iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla « Chambre de Commerce » e alla « Chambre des métiers » non implica, per i beneficiari, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 6

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui agli articoli 2 e 3, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 7

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste agli articoli 2 e 3, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazione di fallimento, oppure uno soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

Tuttavia, nel caso d'intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni, si può tener conto anche di fatti diversi da quelli che possono essere riportati sul documento di cui al comma precedente, qualora siano ufficialmente certificati e dimostrino che l'interessato non soddisfa a tutte le condizioni di onorabilità necessarie per esercitare tale attività. Tuttavia, non si deve procedere ad alcuna verifica sistematica.

2. Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese d'origine e di provenienza, potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un'organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere in data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, nei termini di cui all'articolo 9, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

Gli Stati membri in cui l'accesso alla professione è subordinato alla prestazione di un giuramento, si accertano che quest'ultimo possa essere prestato, nella formula d'uso, anche dai cittadini stranieri. Qualora non sussista tale possibilità, essi stabiliscono una formula appropriata avente lo stesso valore.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GRIESAU